



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 580

DEL 27/09/2018

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: convenzione per attività di tirocinio e formazione tra l'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) e l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento viene approvata e sottoscritta la convenzione per attività di tirocinio e formazione tra l'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) e l'Istituto Oncologico Veneto -I.R.C.C.S.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo FF
F.to dott. Alessandro Turri

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.general@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.general@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- ~ l'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto;
- ~ l'art 11 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante;
- ~ le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.06.1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, mediante la stipula di apposite convenzioni finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382);
- ~ l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture i frequentatori/tirocinanti che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o del relativo soggetto promotore, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;

Vista la richiesta dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, che con nota prot. reg. Iov n. 490/2018, ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione per attivare tirocini curricolari, con scopo puramente formativo, che mirano a coniugare le conoscenze teoriche, acquisite grazie alla frequenza ai master, con l'esperienza professionale pratica dei propri studenti, presso le Strutture dello IOV – IRCCS;

Considerato che le attività sopra esposte sono compatibili con le attività e le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, il quale è disponibile ad accogliere presso le sue strutture studenti/laureandi/laureati per attività di tirocinio di formazione ed orientamento, al fine di essere

coinvolto nella didattica scientifica avanzata e mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione con le diverse Università;

Tenuto conto, inoltre, che l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, ospiterà i tirocinanti nei limiti delle proprie possibilità ed acquisite le disponibilità dei Direttori delle UOC interessate;

Precisato che dalla convenzione si evince l'assenza di oneri economici a carico dell'Istituto e l'impegno dell'Ateneo circa le coperture Inail e presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione, di durata triennale con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, per attività di tirocinio e formazione tra l'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, e l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, nel testo dell'accordo quadro allegato al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTA la DGRV n. 1816 del 07.11.2017 e relativo allegato A;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 198 del 30/12/2015;

DELIBERA

1. di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione con l'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, per attività di tirocinio e formazione degli studenti presso le Strutture dell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, con le modalità indicate nella convenzione quadro che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

- a) i tirocinanti/studenti iscritti ai corsi promossi dall'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, durante l'esecuzione del tirocinio, sono coperti a carico dell'Università in merito all'assicurazione Inail e presso compagnie assicurative operanti nel settore;
 - b) la convenzione avrà durata triennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;
 - c) la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS.
3. di incaricare come ufficio competente la S.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche, affinché dia seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
 4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/09/2018

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT con sede in Roma - Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 - Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata “soggetto promotore”, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dott. Giovanni Bisogni, nato a Casabona (KR) in data 20/02/1946;

E

I.O.V. - Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. con sede legale in Padova - 35128 via Gattamelata, 64 Codice Fiscale /P.IVA 04074560287 d'ora in poi denominata “soggetto ospitante”, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Patrizia Simionato nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20/02/1965 ,

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell' ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le sue strutture studenti/laureandi dell'Università degli Studi Internazionali di Roma in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 attuativo dell'art 18 della legge n. 196 del 1997 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011. Il soggetto ospitante si impegna, ove previsto dalla normativa della Regione, sede del tirocinio, a rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/ tirocinanti ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge n. 381 del 1991 per le finalità dell'art. 1, co. 1, lett. b)

- aziende da 0 a non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in numero complessivo non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente

Art. 2

La scelta dei tirocinanti deve avvenire secondo criteri di trasparenza, merito e pubblicità. A tal fine l'Università si impegna a rendere pubblica la presente iniziativa in appositi spazi riservati nelle bacheche e sul sito internet dell'Università.

Art. 3

A) Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

B) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

C) Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del tutor designato dal progetto promotore;
- Il nominativo del responsabile aziendale
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- Nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08, garantire il requisito derivante dalla sorveglianza sanitaria
- Essere in possesso delle competenze provenienti da un'adeguata formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 5

A) Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (Posizione n.12043674), nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore (Cattolica Assicurazioni - Polizza 002109.32.300079). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore, affinché questi possa trasmettere adeguata comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

B) Il soggetto promotore si impegna ad informare l'Inail e l' Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione dello stage e a inviare comunicazione alla regione o alla provincia delegata e alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 6

L'azienda o ente ospitante si impegna a:

- Garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro



- Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
- Garantire allo stagista la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini;
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante;
- Nel caso che l'azienda abbia sede legale fuori dal territorio italiano si impegna a provvedere agli adempimenti di legge previsti nel paese ospitante.

Art.7

Il presente accordo decorre dalla data di ultima sottoscrizione, ha durata triennale (anni 3) e potrà essere rinnovata previo accordo scritto, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data.....

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Il Legale Rappresentante
Dott. Giovanni Bisogni.....

I.O.V. - Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.
Il Legale Rappresentante
.....